

La falsa speranza anglicana

di Antoine Fleyfel, teologo

in "Témoignage chrétien" n° 3381 del 28 gennaio 2010 (traduzione: www.finesettimana.org)

Molti sostenitori del matrimonio dei preti si sono rallegrati della "breccia" che sarebbe stata aperta da *Anglicanorum Coetibus*, la costituzione apostolica di Benedetto XVI, pubblicata il 9 novembre 2009. Annunciava la creazione di una struttura destinata ad accogliere in seno alla Chiesa cattolica dei fedeli e delle istituzioni di tradizione anglicana. Il teologo svizzero Hans Küng, le cui dichiarazioni sono state pubblicate su diversi giornali europei, considera i nuovi ordinariati creati dalla Congregazione per la dottrina della fede come una "mini-Chiesa anglicana unita", dotata di un clero sposato che sarà considerato come "di seconda categoria" (*Le Monde*, 28-10-2009). Un giudizio severo, che merita di essere analizzato. Un chiarimento sulla questione può essere dato a partire dalla situazione delle Chiese cattoliche orientali, quasi tutte "unite", cioè che conservano i loro riti propri pur facendo parte della Chiesa cattolica, e dotate per lo più di un clero sposato spesso oggetto di discriminazioni.

Una nuova formula di uniatismo? La dichiarazione di Balamand, adottata nel 1993 dalla Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa, considera l'uniatismo un "metodo del passato" che "non potrebbe essere un modello per l'unità". Ci si potrebbe però chiedere leggendo *Anglicanorum Coetibus* se la Chiesa romana non starebbe elaborando un nuovo genere di uniatismo. Un argomento importante si oppone subito a questa interpretazione: non è la Chiesa romana che ha provocato il distacco di certe comunità anglicane. È soprattutto la *Traditional Anglican Communion* che ha chiesto di unirsi alla Chiesa cattolica. In questo, la Santa Sede non può essere accusata di proselitismo o di incitamento all'uniatismo.

E tuttavia... Le comunità anglicane accolte possederanno "una personalità giuridica pubblica di pieno diritto (ipso jure)" (AC, I, 3), che non può non ricordare lo statuto canonico "sui iuris" delle Chiese orientali cattoliche quasi tutte uniate. Certo, lo statuto "ipse jure" presuppone, sul piano giuridico, l'assimilazione degli ordinariati anglicani a una diocesi, che non è il caso delle Chiese "sui iuris", per la maggior parte patriarcali. Ma l'autonomia, almeno rituale, è la stessa e in entrambi i casi il Santo Padre rimane il riferimento ultimo.

Anglicanorum Coetibus mantiene anche il centralismo romano attraverso dei legami gerarchici stretti e non ha niente dello spirito della collegialità episcopale sostenuta dalle Chiese ortodosse e anglicane in riferimento all'ecclesiologia del primo millennio. La costituzione dogmatica *Lumen Gentium* promulgata all'epoca del Concilio Vaticano II è sì citata nel testo di *Anglicanorum Coetibus*, ma per ricordare che l'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro... Perché le altre Chiese siano pienamente Chiese, bisognerebbe che si sottomettessero al papa nel quadro di una ecclesiologia che dipende piuttosto dal secondo millennio. Singolare concezione dell'ecumenismo.

Dei preti di seconda categoria? *Anglicanorum Coetibus* non introduce peraltro in alcuna materia innovazioni per quanto concerne il presbiterato cattolico sposato. Le eccezioni che ammette sono praticate da diversi secoli dalle Chiese orientali cattoliche, nel quadro dei loro territori patriarcali. Al contrario, la Costituzione compie una doppia regressione: una rispetto alla disciplina di molte Chiese orientali cattoliche in cui lo statuto di prete sposato è canonicamente "normale", e l'altra rispetto alla disciplina anglicana che autorizza il matrimonio di un prete celibe.

Le Chiese orientali cattoliche hanno avuto rapporti diversi con la disciplina del matrimonio dei preti. Certe, in una prospettiva di romanizzazione spinta, hanno sradicato, o quasi, questa disciplina, come le Chiese siro-malabarese, armenica cattolica e siriana cattolica. Altre contano ancora un numero considerevole di preti sposati, come le Chiese maronita, greca melchita e ucraina cattolica, la qual cosa non esclude le tendenze di molti vescovi latinizzanti a favorire al loro interno il modello latino di celibato presbiterale. Esistono spesso, soprattutto in Oriente, forti discriminazioni

nei confronti del clero sposato: ad esso vengono raramente assegnati posti chiave nell'ambito delle diocesi, e lo si considera piuttosto come "di paese". E anche se l'ammissione al sacerdozio di uomini sposati non necessita di una dispensa canonica, certi vescovi rendono più difficile il loro accesso, e vengono creati dei seminari specifici per loro, soprattutto con lo scopo di separarli dai seminaristi celibi, che ricevono una formazione considerata superiore. Questa discriminazione giunge al culmine quando questi preti sposati emigrano nei paesi occidentali dove, in linea di principio, non hanno il diritto di celebrare i sacramenti, perfino presso le loro comunità ecclesiali. Qualche rara eccezione viene fatta a questa regola per ragioni dette "umane" e caso per caso: un piccolissimo numero di preti sposati ha quindi ricevuto l'autorizzazione di celebrare i sacramenti, presso la propria comunità orientale "delocalizzata", e naturalmente nel modo più discreto possibile. Se, secondo i diritti particolari di certe Chiese *sui iuris*, il presbitero può essere celibe o sposato, la creazione di ordinariati (equivalenti a diocesi) per gli anglicani non tocca in niente il diritto canonico latino. La via regolare che si applica agli anglicani uniti resta quella del celibato: "l'ordinario [NDLR: il vescovo] ammetterà in regola generale (*pro regula*) solo gli uomini celibi all'ordine dei preti" (AC, VI, 2). Questi ultimi non potranno sposarsi dopo la loro ordinazione (regola in vigore in Oriente) come la tradizione anglicana invece li autorizza: "I ministri celibi si sottometteranno alla regola del celibato clericale" (AC, VI, 2). L'ordinazione di uomini sposati sarebbe quindi un'eccezione alla regola, possibile solo attraverso una autorizzazione speciale del Santo Padre, sempre caso per caso, e "in funzione di criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede". Le norme complementari della Costituzione aggiungono che queste ordinazioni rispondono alle "necessità dell'ordinariato". Quali sarebbero queste necessità? Se ci sono sufficienti preti in servizio, l'ordinazione di uomini sposati resterebbe un'opzione?

Eccezione? È in questo quadro che si possono sottolineare, ancora una volta, gli aspetti di assimilazione della Costituzione. Poiché è difficile superare la tradizione del sacerdozio anglicano sposato, quest'ultimo viene solo tollerato eccezionalmente. Forse fino al giorno in cui ci saranno abbastanza preti celibi? Stessa cosa per gli ordinari (che corrispondono ai vescovi), che possono essere preti sposati, come sarà il caso degli ex vescovi anglicani sposati. L'eccezione varrà ancora quando ci saranno abbastanza ordinari celibi? Peraltro, le note complementari (nc) della Costituzione si incaricano di confinare le eccezioni alla regola del celibato nello stretto quadro dell'ordinariato. Stipulano che "l'ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell'ordinariato in piena comunione con la Chiesa cattolica" (AC, nc, X, 4). Ci si può inoltre chiedere se questi preti sposati avranno il diritto di celebrare nelle parrocchie latine, o di concelebbrare con preti latini. La costituzione resta ambigua su questi temi, ma l'esperienza degli orientali non è incoraggiante.

In fine, anche se *Anglicanorum Coetibus* dà l'impressione di aprire una breccia sulla questione del matrimonio dei preti cattolici, la realtà delle cose viste alla luce dell'esperienza e della storia delle Chiese orientali cattoliche, suggerisce invece il contrario. La Chiesa cattolica può ben ammettere l'esistenza di preti sposati al suo interno, ma questi ultimi restano fortemente discriminati e messi da parte. Considerare l'ordinazione sacerdotale di uomini sposati, ex preti anglicani, come qualcosa per cui sono necessarie delle dispense alla regola del celibato sacerdotale, mostra che, lungi dal voler abrogare la regola disciplinare del celibato sacerdotale, la Chiesa latina rende ancora più severa la sua posizione sull'argomento.